



COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA

PROV. DI ISERNIA

Medaglia D'Argento Al Merito Civile

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 27 Del 28-12-20

**Oggetto: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA -
APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 08:30 nella sala consiliare del Comune, in Via Alfieri n. 15, a seguito d'invito notificato ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione e in seduta Pubblica.

Presiede la seduta il Sig. LOMBARDI FRANCESCO in qualità di SINDACO

All'appello nominale risultano:

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| LOMBARDI FRANCESCO | P | COLAIZZI MARIELLA | P |
| RICCI ALBERTO | P | CARUSO MIRKO | P |
| SANTOVITO MARILENA | A | DI LUDOVICO CLAUDIO | P |
| CARRATELLI ALBERTO | A | DE CAPRIO SIMONA | P |
| SEBASTIANO GIUSEPPE | P | TROZZI FRANCO | P |
| QUARANTA DOMENICO | P | | |

Presenti n. 9 assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARIA TERESA MIRALDI incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, sulla cui proposta di deliberazione, ai sensi di legge, hanno espresso i pareri appresso indicati:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze, ai sensi dell'art. 49 d. leg.vo n. 267/00 parere Favorevole.

S. Pietro Avellana li, 19-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to AVV. MARIA TERESA MIRALDI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che il Regolamento di Polizia Urbana si pone come strumento di disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme sovraordinate e con le finalità dello Statuto della Città, dei comportamenti e delle attività che influiscono sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;
- che tale strumento, di determinante importanza per la vita di una comunità, non può che risultare un contenitore di norme duttile, capace di recepire e sintetizzare in regole comuni le mutate esigenze che, di volta in volta, emergono dalla collettività anch'essa interessata da un processo di costante e continua trasformazione;
- che con l'adozione della Legge 48/2017 di conversione, con modificazioni, del DL 14/2017, sono stati forniti nuovi strumenti normativi a tutela della sicurezza urbana definita come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*;
- che la nuova normativa intende promuovere il *"rispetto e la tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici"*;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha più volte predisposto ordinanze contingibili ed urgenti per contrastare fenomeni in grado di impedire la libera fruizione dello spazio pubblico in diverse zone del territorio comunale, in particolare dove l'attività di controllo e dissuasione dei comportamenti illeciti deve essere stringente e costante per prevenire e sanzionare comportamenti incivili, aggressivi e prevaricanti che ledono la pacifica convivenza e minano la percezione di sicurezza urbana;

CONSIDERATO, ALTRESÌ che si è ravvisata l'opportunità di introdurre alcune nuove previsioni, al fine di garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela della qualità, della vita e dell'ambiente, nonché un efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Municipale e delle forze di Polizia;

RITENUTO pertanto di approvare il testo del Regolamento di Polizia Urbana, così come proposto dal Responsabile della Polizia Municipale, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;

VISTI

- il D.lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto Legge 14/2017, come convertito con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n.48;
- il Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge 23 dicembre 2011, n.201 ed, in particolare l'art.31, comma 2;

RICHIAMATI

- l'art.42 del T.U. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;

RILEVATO che il contenuto della presente deliberazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

PRESO ATTO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Lgs n. 267 del 18.8.2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile e dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

PROPONE

DI APPROVARE il nuovo "Regolamento di Polizia Urbana" composto da n.107 articoli, allegato alla presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la suestesa proposta;

UDITI gli interventi appresso riportati

SINDACO

Ritiene che sia necessario procedere ad uno svecchiamento dei Regolamenti comunali. Molti sono attempati; questo, in particolare, risale agli anni '50.

Consigliere DI LUDOVICO Claudio

Riallacciandosi a quanto detto in precedenza, non avendo avuto la possibilità di visionare gli atti, invocando buon senso, chiede il rinvio della discussione dell'argomento.

SEGRETARIO GENERALE

Precisa che in merito non vi sono scadenze.

Consigliere QUARANTA Domenico

Si oppone alla richiesta di rinvio. Afferma di essersi avviato anche lui da Isernia per tempo e di voler definire tutti gli argomenti che ben avrebbero potuto essere visionati.

Consigliere DI LUDOVICO Claudio

Ribadisce che non ci sono urgenze né impellenze particolari.

SINDACO

Chiede a tutti i Consiglieri di esprimersi.

Vice Sindaco RICCI Alberto

L'argomento potrebbe anche essere rinviato.

Consigliere SEBASTIANO Giuseppe

Si oppone al rinvio.

Consigliere CARUSO Mirko

L'argomento potrebbe essere discusso in una seduta successiva se necessario.

SINDACO

Osserva che il Regolamento può sempre essere modificato in un secondo momento e che magari le modifiche necessarie risultano meglio dopo un periodo di applicazione.

Consigliere DI LUDOVICO Claudio

Dice che l'atteggiamento della maggioranza è vergognoso. Il Regolamento è un atto importante, articolato che va studiato, meditato, magari anche con il supporto di esperti. Non può essere licenziato così frettolosamente.

Consigliere QUARANTA Domenico

Fa presente che il Consigliere DI LUDOVICO ha fatto più volte uso del termine "vergognoso". Non si vede proprio che cosa ci sia di vergognoso nel voler approvare un Regolamento e, comunque, nell'operato dell'Amministrazione. Insiste per l'approvazione del Regolamento.

A questo punto, il Segretario chiede al Consiglio di esprimersi formalmente sulla proposta di rinvio avanzata dal Consigliere DI LUDOVICO Claudio.

La votazione ha il seguente esito

CONTRARI N.6

FAVOREVILI N.3 (DI LUDOVICO – DE CAPRIO – TROZZI).

A questo punto (ore 9 e minuti 45) il gruppo di minoranza abbandona la seduta e si allontana.

Consiglieri presenti n.6.

Si procede con i lavori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la suesposta;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale;

CON VOTAZIONE UNANIME

DELIBERA

DI APPROVARLA.

■ Regolamento



POLIZIA

POLIZIA URBANA

Approvato Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento
- Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 5 - Concorso dei gestori degli esercizi pubblici e commerciali e delle attività produttive in genere alla tutela della pubblica quiete e del decoro urbano
- Art. 6 - Vendita di alcolici e di bevande in lattina o contenitori di vetro

CAPO II **DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO**

- Art. 7 - Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 8 - Occupazione di suolo pubblico
- Art. 9 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 10 - Scarico di rottami e di detriti
- Art. 11 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 12 - Installazione di tende solari
- Art. 13 - Installazione di vetrine
- Art. 14 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 15 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 16 - Mercati di gente d'affari
- Art. 17 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 18 - Installazioni di chioschi ed edicole
- Art. 19 - Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia
- Art. 20 - Collocamento di condutture

CAPO III **NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

- Art. 21 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 22 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 23 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 24 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 25 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 26 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 27 - Sgombero della neve
- Art. 28 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 29 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art. 30 - Pulizia delle vetrine
- Art. 31 - Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 32 - Divieto di segatura e spaccatura di legna
- Art. 33 - Distribuzione di volantini opuscoli e simili

CAPO IV **CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO**

- Art. 34 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
- Art. 35 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
- Art. 36 - Manutenzione degli edifici e dei terreni

- Art. 37 - Tutela dei beni pubblici e privati
- Art. 38 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 39 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 40 - Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 41 - Depositi in proprietà privata
- Art. 42 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 43 - Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 44 - Bagni
- Art. 45 - Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 46 - Raccolta rifiuti
- Art. 47 - Viali e giardini pubblici
- Art. 48 - Vasche e fontane
- Art. 49 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art. 50 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V **QUIETE PUBBLICA**

- Art. 51 - Inquinamento acustico
- Art. 52 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 53 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 54 - Rumori nei locali privati
- Art. 55 - Uso di strumenti sonori
- Art. 56 - Artisti di strada
- Art. 57 - Dispositivi antifurto
- Art. 58 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- Art. 59 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

CAPO VI **NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

- Art. 60 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- Art. 61 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 62 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 63 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 64 - Fucine e forni
- Art. 65 - Uso di fiamma libera
- Art. 66 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 67 - Luminarie natalizie
- Art. 68 - Animali pericolosi - Cani
- Art. 69 - Strumenti da taglio
- Art. 70 - Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 71 - Trasporto di acqua gassata e di seltz
- Art. 72 - Scalpellamento di vie o piazze
- Art. 73 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 74 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 75 - Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
- Art. 76 - Materiale di demolizione
- Art. 77 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 78 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 79 - Illuminazione dei portici, delle scale e dei anditi
- Art. 80 - Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII
DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

- Art. 81 - Orari degli esercizi
- Art. 82 - Pesature delle merci - Disciplina degli involucri
- Art. 83 - Vendita e scorta delle merci
- Art. 84 - Vendita del pane
- Art. 85 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art. 86 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi – Surrogati
- Art. 87 - Esalazioni di merce
- Art. 88 - Tabella per la vendita del combustibile
- Art. 89 - Requisiti dei locali di vendita
- Art. 90 - Apertura o trasferimento di esercizi commerciali
- Art. 91 - Negozi e articoli per soli adulti

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 92 - Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 93 - Preavviso di cessazione di servizio
- Art. 94 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- Art. 95 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche
- Art. 96 - Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

CAPO IX
DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

- Art. 97 - Mestieri girovagi
- Art. 98 - Venditori di giornali
- Art. 99 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

CAPO X
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 100 - Cortei funebri
- Art. 101 - Processioni – Manifestazioni

CAPO XI
SANZIONI

- Art. 102 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 103 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- Art. 104 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
- Art. 105 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 106 - Procedure autorizzatorie
- Art. 107 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I soggetti di cui al comma precedente svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla relativa legge regionale.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

Art. 4.

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio

comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi.

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali, è fatto divieto inoltre, a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori.

I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, call center e phone center o altro luogo di ritrovo, che favoriscono l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagio pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, almeno eliminando il nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale specializzato.

A seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, il Sindaco può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzatorio di competenza del Comune senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o rimborsi di sorta.

Art. 5.

Concorso dei gestori degli esercizi pubblici e commerciali e delle attività produttive in genere alla tutela della pubblica quiete e del decoro urbano

L'Amministrazione comunale promuove e sviluppa, d'intesa con le Associazioni di categoria con le quali potranno essere sottoscritti appositi accordi, un sistema integrato di iniziative volto a conseguire una diffusa ordinata convivenza civile ed a prevenire fenomeni di illegalità e di degrado urbano. In tali iniziative dovranno essere coinvolti i gestori degli esercizi ed attività in genere, compresi i circoli privati, soprattutto di quelli che risultano meta di aggregazione giovanile.

In particolare, gli accordi di cui al precedente comma potranno prevedere che i gestori degli esercizi e delle attività in genere abbiano l'obbligo di sensibilizzare, con idonei strumenti informativi, i propri clienti affinché:

- a) all'uscita dei locali, nelle relative pertinenze ed immediate adiacenze degli stessi, evitino comportamenti che possano pregiudicare la quiete pubblica e privata, l'igiene ed il decoro degli spazi pubblici e privati, il rispetto dei residenti;
- b) siano resi edotti delle sanzioni previste a carico di chi provoca disturbo alla pubblica quiete e di chi viola le norme che prevedono comportamenti non consentiti.

Tra Amministrazione comunale e singoli gestori delle attività di cui al presente articolo, in previsione della emanazione di provvedimenti amministrativi concernenti la disciplina delle attività stesse (orari di esercizio, occupazione del suolo pubblico, ecc.), possono essere sottoscritti specifici accordi, ai sensi della normativa nazionale e regionale in vigore, che prevedano l'assunzione di particolari obblighi in capo ai predetti gestori, quali:

- 1) adottare misure idonee, anche avvalendosi di personale appositamente incaricato e qualificato, ad evitare che i clienti stazionino nelle adiacenze del locale, soprattutto quando il comportamento degli stessi possa determinare disturbo alla pubblica quiete o disturbo ad altre attività o ai residenti ovvero ostacolo ai pedoni o alla circolazione stradale;
- 2) non pubblicizzare particolari offerte sulle bevande alcoliche e promuovere specifiche iniziative di sensibilizzazione, mediante idonea comunicazione e distribuzione di materiale informativo sugli effetti dovuti all'abuso di alcolici;
- 3) la possibilità, mediante idonea segnalazione, di usufruire dei servizi igienici del locale anche da parte di persone non clienti e l'indicazione dell'eventuale presenza di servizi igienici pubblici siti nelle vicinanze;
- 4) provvedere al conferimento dei rifiuti secondo modalità concordate con il gestore del servizio di raccolta.

I gestori degli esercizi pubblici e delle attività di cui al presente articolo hanno l'obbligo, durante l'orario di apertura, di disporre appositi contenitori dei rifiuti negli spazi di pertinenza delle attività stesse e di provvedere al loro svuotamento ed alla pulizia degli spazi adiacenti, mantenendoli liberi da ingombri o rifiuti.

I gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i relativi servizi igienici (bagni) in buono stato di manutenzione e di pulizia e di consentirne l'uso gratuito alla clientela.

Art. 6.

Vendita di alcolici e di bevande in lattina o contenitori di vetro

Il Sindaco, con propria ordinanza, in particolari periodi dell'anno o circostanze determinate e per aree delimitate del territorio comunale, può vietare del tutto o assoggettare a determinate condizioni la vendita di bevande alcoliche negli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, in presenza di fenomeni di turbativa della sicurezza urbana e della pubblica quiete direttamente collegabili al consumo di tali bevande.

Il Sindaco altresì, ai fini della sicurezza urbana, della pubblica incolumità e dell'igiene e decoro urbano nelle ore notturne, può vietare la vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non, posta in lattina o contenitore di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su aree pubbliche, degli esercizi artigianali e commerciali, anche a mezzo di distributori automatici.

Il Sindaco può consentire deroghe ai provvedimenti di cui ai commi precedenti, in presenza di accordi sottoscritti con l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7.

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 8.

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 9.

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 10.

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.

Art. 11.

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 12.

Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt.3.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 13.

Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 14.

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico.

È comunque fatto divieto di occupare la sede stradale ed i marciapiedi o i percorsi pedonali con espositori, cavalletti e simili se non previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

Art. 15.

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

Art. 16.

Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non

possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 17.

Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 18.

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere della Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 19.

Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali, è fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, ovvero liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche o recando fastidio a chiunque.

E' parimenti vietato fare uso di cerbottane o altri attrezzi che consentano di lanciare oggetti anche di piccolo taglio recanti offesa o fastidio; è altresì proibito fare uso di bastoni o giochi e simili che rechino potenziale pericolo o fastidio alle persone, nonché azionare o lanciare in moto rotatorio ruote, copertoni, cerchioni, dischi e altri simili oggetti in aree pubbliche non appositamente chiuse.

Art. 20.

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con la Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 21.

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 22.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 23.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 24.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 25.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 26.

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

PCL XL error

Subsystem: TEXT

Error: IllegalAttributeValue

Operator: SetFont

Position: 2409

Letto, approvato e sottoscritto :

IL SINDACO
F.to LOMBARDI FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MARIA TERESA MIRALDI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

~~che~~ la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio *on line* comunale il giorno 09-01-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1°, della legge 18 giugno 2009);
- E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n....., in data..... (art.134 d. leg.vo n. 267/00)

Dalla Residenza comunale li09-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MARIA TERESA MIRALDI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MARIA TERESA MIRALDI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

~~che~~ la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 19/1/2021;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, d. leg.vo n. 267/2000);
- Decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento (Art. 134, comma 1, d. leg.vo n. 267/2000)
- Essendo stati trasmessi in data..... i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data
- Avendo l'organo di controllo, con lettera n....., in data comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, d. leg.vo n. 267/2000);
- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 l d. leg.vo n. 267/00)
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, d. leg.vo n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 9 GEN. 2021 al

Dalla Residenza comunale li..... 9 GEN. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott MARIA TERESA MIRALDI